



**LARA GIOVANNINI**

**CONSULENTE DEL LAVORO**

VIA SANDRO PERTINI 32  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116  
FAX 051 455795

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDE

San Lazzaro di Savena, 24 Gennaio 2020

### **CIRCOLARE N. 1: BUONI PASTO: RIMODULAZIONE DEI LIMITI DI ESENZIONE.**

I buoni pasto così come introdotto dal comma 877 art. 1 ed in vigore dal **1 gennaio 2020** sono stati oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale. In particolare:

- **Per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro;**
- **Per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro.**

Va sottolineato che **restano invariate** le regole per:

- Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a euro 5,29);
- Le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggetta a limiti fiscali per ciascun soggetto.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il regime di favore è assicurato se l'erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi, ad esempio i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti quelli che rientrano in un certo livello.

Si ricorda che il buono pasto:

- Non è cedibile;
- Non è cumulabile;
- Non è commercializzabile;
- Non è convertibile in denaro.

Si ricorda infine che per i *ticket* relativi al 2019 ed erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2020, vale il cosiddetto "principio di cassa allargato", in virtù del quale **si ritengono applicabili i vecchi limiti** pari rispettivamente a 5,29 e 7 euro.

SCHEMATIZZANDO:

<b>Art. 51, c. 2, lettera c) TUIR (Somministrazione di vitto, mensa e prestazioni sostitutive) Non concorrono a formare reddito</b>		
<b>Servizi</b>	<b>Limiti vigenti al 31.12.2019</b>	<b>Limiti vigenti dal 1.1.2020</b>
Corrispettivo del servizio di mensa (compresi: convenzioni tra datore di lavoro e esercizi di ristorazione; servizi di c.d. mensa diffusa)	Intero importo	Intero importo
Buono pasto cartaceo (*)	€ 5,29/giorno	€ 4,00/giorno
Buono pasto elettronico(*)	€ 7,00/giorno	€ 8,00/giorno
Indennità sostitutiva (corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione) (*) (**)	€ 5,29/giorno	€ 5,29/giorno

(\*) La parte del valore eccedente i citati limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

(\*\*) Interessa quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni (Ris. A.E. 41/2000):

- Avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- Essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro;
- Ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'uso di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordialmente salutiamo.

Studio Giovannini Lara